



COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 53 DEL 19.10.1995, AGLI ATTI DEL
CO.RE.CO. PROT. N. 8321, ESECUTIVA, E MODIFICATA CON DELIBERA DI C.C. N.
80 DEL 27.12.1995 AGLI ATTI DEL CO.RE.CO. PROT. N. 337, ESECUTIVA**

INDICE:

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Funzionario responsabile
- Art. 4 - Piano generale degli impianti

CAPO II - Imposta comunale sulla pubblicità

- Art. 5 - Presupposto dell'imposta
- Art. 6 - Soggetto passivo
- Art. 7 - Tariffe dell'imposta
- Art. 8 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 9 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 10 - Pubblicità varia
- Art. 11 - Pubblicità luminosa o illuminata
- Art. 12 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 13 - Dichiarazione di imposta
- Art. 14 - Pagamento dell'imposta
- Art. 15 - Rimborsi
- Art. 16 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 17 - Esenzioni
- Art. 18 - Pubblicità eseguita su fabbricati di proprietà comunale
- Art. 19 - Limitazioni sulla pubblicità

CAPO III - Servizio delle pubbliche affissioni

- Art. 20 - Attuazione del servizio
- Art. 21 - Definizione e finalità del servizio
- Art. 22 - Soggetto passivo
- Art. 23 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 24 - Consegna del materiale da affiggere
- Art. 25 - Annullamento della commissione
- Art. 26 - Pagamento del diritto – Recupero di somme
- Art. 27 - Riduzioni del diritto
- Art. 28 - Esenzioni

CAPO IV - Disposizioni comuni

- Art. 29 - Gestione contabile
- Art. 30 - Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 31 - Sanzioni amministrative
- Art. 32 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 33 - Contenzioso

CAPO V - Installazione impianti pubblicitari e spazi riservati alle affissioni

- Art. 34 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 35 - Richiesta autorizzazione per installazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 36 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 37 - Tipologia e quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

CAPO VI - Norme finali

- Art. 38 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 39 - Pubblicità e variazioni del Regolamento
- Art. 40 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni sul territorio del Comune di CAMPO SAN MARTINO, a norma degli artt. 1 – 37 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini del presente regolamento il Comune di CAMPO SAN MARTINO rientra nella classe V[^] e conseguentemente le tariffe applicate sono quelle previste dal D.Lgs n. 507/93 per i comuni appartenenti alla classe V[^].-

Art. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni viene gestito direttamente dal Comune di CAMPO SAN MARTINO.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22 comma 3 lett. c), della Legge 8.6.1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo Nazionale dei concessionari previsto dall'articolo 32 del D.Lgs n. 507/93.-

Art. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze-Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario responsabile.

Nel caso il servizio venga gestito in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 sono interamente demandate al Concessionario.-

Art. 4

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

I criteri cui fare riferimento nella stesura del piano generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) – gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione-armonizzazione perseguita dall'Amministrazione Comunale, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) – il piano dovrà tenere conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) – il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socioculturale;
- d) – la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285 e D.Lgs 10.9.1993 n. 360) e al Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

Il quantitativo unitario di esposizione negli impianti per le affissioni è fissato in mq. 12 per ogni mille abitanti ed essendo la popolazione residente nel territorio comunale pari a 5.191 abitanti, la superficie complessiva attualmente risulta definita in 60 mq..

- La superficie degli impianti pubblici viene ripartita come di seguito:
- a) – spazi da destinare alle affissioni di natura istituzionale: 5%;
 - b) – spazi da destinare alle affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica: 10%;
 - c) – spazi da destinare alle affissioni commerciali: 65%;
 - d) spazi riservati a soggetti privati che ne facciano richiesta: 20%.-

CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 5 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali aperti al pubblico.

Art. 6 SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 TARIFFE DELL'IMPOSTA

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto si intendono prorogate di anno in anno.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dal Decreto Legislativo n. 507/93, il Comune di Campo San Martino rientra fra quelli appartenenti alla classe V[^].

Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario Responsabile del servizio al Ministero delle Finanze-Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 8 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, sempre per eccesso, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo.

Per la pubblicità che abbia durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi precedenti.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq. 8,50 la maggiorazione è del 100 per cento.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dal funzionario responsabile del servizio, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 9

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno dei veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 8; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 8 comma 8.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla fine del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente classificazione:

- a) – autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.;
- b) – autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.;
- c) – motoveicoli o veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al precedente comma è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a più di mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 10
PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura o dalla quantità dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'articolo 19, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 11
PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce.

Per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 12
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, l'imposta è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi precedenti, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta è dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 13
DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 6 sono tenuti a presentare al Comune o al concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando apposito modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo (ordinario e/o luminosa o illuminata), con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.

Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/1/1988 n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 15 RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune, o il Concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 16 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) – per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) – per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) – per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17
ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

- a) – la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) – gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) – la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
- d) – la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) – la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) – la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- g) – le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) – le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superi il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 18
PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta Municipale.

Art. 19
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA'

E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, così come modificato dal D.Lgs. 10/9/1993 n. 360, con le seguenti limitazioni:

- a) – la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22,00 alle ore 08,00;
- b) – è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di luoghi di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole o edifici di culto;
- c) – l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario è soggetta alle seguenti limitazioni o divieti:

- a) – è vietato il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario su vie e piazze pubbliche;
- b) – è consentita la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario negli esercizi pubblici e tramite consegna diretta alla persona.

CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Su tutto il territorio comunale è attuato, verso corrispettivo di diritti e in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

Art. 21 DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 22 SOGGETTO PASSIVO

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

Art. 23 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni e contestuale pagamento.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore; in ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 7,00 o nelle ore successive all'orario comunale e nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Lire 50.000= per ciascuna commissione.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Art. 24

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo avere provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili che fiscali, vigenti in materia.

Art. 25

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'annullamento della commissione non dà diritto alla restituzione delle somme versate, salvo quanto disposto dall'art. 23, comma 5.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 giorni successivi.

Art. 26

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93 anche per le affissioni non aventi carattere commerciale.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni;
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

è deliberata con le modalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 27

RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) – per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti territoriali pubblici e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93;
- b) – per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) – per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) – per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) – per gli annunci mortuari.

Art. 28 ESENZIONI

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) – i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) – i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) – i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributo;
- d) – i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) – i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;
- f) – ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) – i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV **DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 29 GESTIONE CONTABILE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4°, del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 30 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà, se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 31
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24/11/1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica le sanzioni da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione dei manifesti affissi abusivamente fuori dagli spazi previsti, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 507/93 e previa costituzione in mora nel termine massimo di giorni 3 dal ricevimento del provvedimento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 32
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune, o il concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggior imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da lui delegata a mezzo procura notarile.

Art. 33
CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

1 – a) in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate – Sezione staccata della Provincia di Padova;

- b) in seconda istanza, solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L. 300.000=, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 331/93, come convertito nella Legge n. 427 del 29/10/1993, al Ministero delle Finanze nei termini e con le modalità previste nell'art. 24 del D.P.R. 26/10/1972 n. 639, fino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali;

2 – alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'articolo 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.

CAPO V INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI

Art. 34

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della Strada previsto dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, così come modificato dal D.Lgs. 10/9/1993 n. 360, ed in particolare dall'articolo 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II Capo I paragrafo 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 10/9/1993 n. 360, l'organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazioni di mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

La quantità degli impianti pubblicitari in eccedenza al minimo previsto dal presente regolamento, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici, sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale in collaborazione con il funzionario incaricato del servizio.

Art. 35

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda, in competente bollo, deve contenere:

- a) – l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) – la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- c) – la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Ove si intenda installare l'impianto sul suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta

ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Art. 36

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della preposta commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione.

Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa dell'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.

Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'articolo 35.

L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al capo II.

L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40x40, targhe o scritte sui veicoli in genere, pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al capo II.

Art. 37

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, o dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs. n. 507/93 e del capo III del presente regolamento.

Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple o frazioni di modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti.

A seconda della loro struttura gli impianti vengono ripartiti in tabelle monofacciali e tabelle bifacciali.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 38

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 39

PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 40

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entrerà in vigore dal 1 GENNAIO 1996.